

NUM. DOC. 129/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 14 dicembre 2005

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI FERRARESE INFELISE LAINO LUBATTI
MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CERA – REVERDITO.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ART. 212/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE. REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ART. 212/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE. REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

Il Presidente TROMBOTTO, riferisce:

E' pervenuta in data 16 Novembre 2005, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, da parte del Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di parere avente per oggetto la proposta formulata da parte di alcuni Consiglieri Comunali: "Modifica e integrazione dell'art. 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene. Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico".

Nel merito della proposta:

Con provvedimento n. 52 del 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002) il Consiglio Comunale ha introdotto nel Regolamento Comunale di Igiene l'art. 212/bis che regola i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (in particolare i "Phone Center").

Con il provvedimento suindicato si sono definiti i requisiti igienici e di sicurezza a tutela della salute della collettività.

Gli operatori del settore hanno richiesto, limitatamente ai locali esistenti, la possibilità di introdurre modifiche alle disposizioni del citato art. 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene, nella parte in cui prevede le misure minime della superficie delle postazioni telefoniche (attualmente di mq. 1), e quella relativa al numero dei servizi igienici.

In particolare gli operatori del settore chiedono che i locali esistenti e operanti di superficie calpestabile inferiore ai 40 mq possano essere dotati di n. 1 servizio igienico adatto anche per i disabili e che vi sia una tolleranza del 15% sulla misura minima della postazione.

Le richieste di cui sopra appaiono accoglibili sia nella parte che riguarda il numero dei servizi igienici per i locali con superficie inferiore ai 40 mq. sia per la tolleranza del 15% sulla superficie minima delle postazioni, tenuto anche conto che analoghe dotazioni richieste per i locali adibiti a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono, per quel che riguarda il numero dei WC di gran lunga più flessibili.

I proponenti ritengono di sottoporre al Consiglio Comunale di approvare le modifiche all'art.

212 bis del Regolamento Comunale di Igiene, descritte precedentemente; l'articolo risulta pertanto così riformulato:

"Art. 212 bis - requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico. - Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) allacciamento idrico e fognario;
- 2) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- 3) due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;
- 4) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;
- 5) le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20;
- 6) all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.

Fatti salvi gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 259/2003, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività, e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato."

Il testo proposto è stato illustrato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo riunitasi il 21 Novembre 2005, ed il presente parere è stato discusso ed esaminato da parte della Giunta Circoscrizionale del 21 Novembre 2005.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Di esprimere un parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Infelise, Minutello e Rastelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 19

Voti Favorevoli n. 19

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

Di esprimere un parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
